



511/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79856**/pensioni civili del registro di Segreteria.

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS),
nato il OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in
OMISSIS, rappresentato e difeso, per
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Carolina
Drisaldi (C.F. DRSCLN78H67H501K), pec:
carolinadrisaldi@ordineavvocatiroma.org, fax n. 06-
3216745, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della medesima, sito in Roma, in Viale Giulio
Cesare, n. 61;
ricorrente -

CONTRO

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F..80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, non costituito;

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale Roma Montesacro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso in Roma, via Spegazzini n. 66, non costituito;
- *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 13 novembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Carolina Drisaldi per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Parte ricorrente, agisce in proprio, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione anticipata nella maggior misura di € 35.947,94 annui, dalla data di decorrenza del 1.12.2018, con successivi adeguamenti di legge, sulla base della contribuzione relativa al periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974 per il

servizio di leva prestato e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., a corrispondere al ricorrente la pensione anticipata nella nuova misura determinata, con successivi adeguamenti di legge, ed a pagare le differenze sui ratei di pensione già corrisposti fino alla data dell'avvenuta regolarizzazione, con accessori di legge.

1.1 In punto di fatto, rappresenta:

a. di avere presentato, in data 4.12.2015, all'I.N.P.S. domanda di accredito del Servizio di Leva svolto quale militare di truppa (in forza all'8° reggimento artiglieria dell'esercito, per il periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974);

- che il ricorrente trasmetteva vari solleciti al fine della lavorazione della pratica (doc. 2), non ricevendo mai alcun riscontro;

- che, in data 13.4.2018, inoltrava domanda all'I.N.P.S. di pensione anticipata, comunicando che avrebbe cessato l'attività di lavoro dipendente il 30.11.2018 (doc. 3);

- che l'I.N.P.S., con provvedimento dell'8.10.2019, comunicava al ricorrente la liquidazione della pensione anticipata con decorrenza dal 1.12.2018, specificando che l'importo annuo lordo spettante era pari ad € 35.187,31 (doc. 4);

- che la liquidazione effettuata dall'Istituto risultava errata, in quanto nel calcolo non risultava l'accredito della contribuzione relativa al periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974, per il servizio militare svolto;
- che il ricorrente trasmetteva vari ulteriori solleciti, tutti rimasti inevasi (doc. 5);
- che l'I.N.P.S., con provvedimento del 28.2.2022, comunicava il trasferimento della documentazione alla sede di Roma Montesacro (doc. 6);
- che, in data 28.6.2022, il sig. XX, a mezzo Pec del Patronato alla Filiale Metropolitana Roma Montesacro dell'Istituto, insisteva per l'accredito del servizio di leva e la riliquidazione della pensione (doc. 7);
- che, come risulta dai conteggi elaborati dal Patronato (doc. 8), conteggiando anche la contribuzione del servizio di leva per il periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974, l'importo della pensione lorda annua spettante al ricorrente alla data di decorrenza del 1.12.2018 è pari ad € 35.947,94, in luogo dell'importo di € 35.187,31 erogato dall'Istituto;

1.2 In punto di diritto, asserisce che parte ricorrente ha diritto al ricalcolo nei termini sopra indicati.

1.3 In conclusione, parte ricorrente chiede:

I. di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione anticipata nella maggior misura di € 35.947,94 annui, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore all'importo di € 35.187,31 annuo erogato dall'I.N.P.S., dalla data di decorrenza del 1.12.2018, con successivi adeguamenti di legge, sulla base della contribuzione relativa al periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974 per il servizio di leva prestato e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., a corrispondere al ricorrente la pensione anticipata nella nuova misura determinata, con successivi adeguamenti di legge, ed a pagare le differenze sui ratei di pensione già corrisposti fino alla data dell'avvenuta regolarizzazione, con accessori di legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

II. in via istruttoria, chiede che sia disposta l'esibizione del fascicolo amministrativo dell'I.N.P.S. con la posizione contributiva del ricorrente e che, laddove ritenuto necessario, chiede che sia disposta CTU contabile per accertare il nuovo importo della pensione anticipata dalla data di decorrenza del 1.12.2018 con i successivi adeguamenti

di legge, sulla base della contribuzione relativa al periodo dal 1.6.1973 al 28.7.1974 per il servizio di leva prestato, nonché l'ammontare delle differenze tra i ratei di pensione dovuti e quelli corrisposti e l'ammontare degli accessori di legge.

2. In esito alla camera di consiglio del 14.2.2024, con ordinanza n. 36/2024 in data 15.2.2024, preso atto che l'I.N.P.S. non aveva ottemperato all'obbligo ex art. 155, comma 3, c.g.c. di depositare il fascicolo amministrativo della parte ricorrente, e che occorreva, quindi, reiterare l'ordine di deposito di detto fascicolo, ordinava all'I.N.P.S. di depositare il rispettivo fascicolo amministrativo e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

3. L'I.N.P.S. non si è costituito, sebbene ritualmente intimato, né ha ottemperato all'obbligo del deposito del fascicolo amministrativo, nonostante l'intervenuta ordinanza al riguardo.

2. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il difensore presente della parte ricorrente si è richiamato, come da verbale, agli scritti già versati in atti, ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito l'intervento della parte, la causa è stata trattenuta in decisione

e decisa in camera di consiglio come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Parte ricorrente agisce al fine del riconoscimento (senza motivare espressamente circa i provvedimenti adottati dall'I.N.P.S. da disapplicare) del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione anticipata nella maggior misura, nei termini e con le conseguenze di legge sopra indicate al punto 1 della parte in fatto, in relazione al servizio militare asseritamente prestato.

3. Così definito il *thema decidendum*, preliminarmente deve dichiararsi, ex art. 93 c.g.c. la contumacia dell'I.N.P.S., non costituitosi sebbene ritualmente intimato.

4. Ancora in via preliminare, deve darsi atto che è opportuno dare atto che l'I.N.P.S., contumace, non ha ottemperato all'obbligo, sul medesimo Istituto incombente ai sensi dell'articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza istruttoria emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte intimata ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze

processuali da ciò derivanti, la causa, in ragione della contumacia dell'I.N.P.S. e della esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti in circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

5. In via pregiudiziale, all'esito della verifica d'ufficio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..

5.1 Parte ricorrente ha omissso di precisare avverso quale atto negativo dell'I.N.P.S. fosse proposto il ricorso ovvero in ordine a quale istanza del medesimo Istituto fosse stata formalizzata la rituale diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto.

Tuttavia, dall'esame del ricorso e della documentazione allegata, si deduce che il ricorso deve intendersi effettuato con riguardo al provvedimento, in tesi, conclusivo del procedimento, scaturito dall'istanza di accredito del servizio militare di leva presentata da parte ricorrente nel 2015, (in apparenza, per quanto si dirà) costituito dalla nota in data 28.2.2022 dell'I.N.P.S. (all. 6 al ricorso).

Invero, dalla lettura di detta nota emerge che, diversamente da quanto indicato nel primo capoverso ("la sua domanda... È stata respinta..."), il procedimento non è stato concluso, in quanto viene espressamente indicato che la documentazione è stata inviata ad altra sede dell'Istituto (Roma Montesacro), "come richiesto".

Risulta pertanto evidente che, ferma la redazione contraddittoria della nota, la medesima non ha concluso il procedimento, che, invece, risulta trasferito ad altra sede dell'I.N.P.S. e dunque è tuttora pendente.

Pertanto, nella fattispecie:

- non si è ancora provveduto definitivamente in via amministrativa sull'istanza *de qua*;
- non risulta in atti alcuna notifica di formale atto di diffida a provvedere (ma solo solleciti privi di tale natura e forma giuridica).

Ne consegue che non risulta integrata nessuna delle due condizioni alternative di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..

5.2 Ne può predicarsi che il ricorso fosse volto alla mera riliquidazione della pensione, previa impugnativa/disapplicazione del provvedimento di

determinazione della stessa (in data 8.10.2019, all. 4 al ricorso).

Infatti, il riconoscimento domandato presuppone l'esito favorevole dell'autonomo procedimento di accredito del servizio militare (in tesi, compiutamente) prestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 20 della l. n. 958 del 1986. A sua volta detto procedimento presuppone che l'interessato, non solo abbia presentato l'istanza, ma anche che abbia anche dimostrato il servizio prestato.

Nel caso di specie, dai solleciti (in allegato 5 ricorso) si evince che l'interessato non è riuscito a procurarsi lo stato matricolare dal Ministero della difesa per dimostrare il servizio effettivamente prestato.

Pertanto, anche nell'ipotesi, qui non ricorrente, che il ricorso fosse stato proposto avverso la determinazione della pensione, il medesimo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art. 153, comma 1, lett b.), c.g.c., per assenza del decorso del termine dalla (mancata) formale diffida a concludere il procedimento di accredito e comunque infondato, per mancata prova dell'effettiva prestazione del servizio di leva, non essendo a tal

fine sufficiente il foglio di congedo illimitato, che testimonia solo la cessazione dell'obbligo di leva (senza certificarne durata e causa di cessazione), posto che tale attestato non è deputato a certificare l'effettivo servizio prestato, essendo a tal fine sarebbe necessario il foglio matricolare.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. In assenza di costituzione della controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese legali.

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'I.N.P.S.;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le competenze legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre
2024.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.11.2024 12:35:10
GMT+02:00